

Anno XXIX n° 22 30 novembre 2017

## IN QUESTO NUMERO

1. **ANPA - SINDACATO PROVINCIALE PENSIONATI DI CONFAGRICOLTURA BOLOGNA**  
Convocazione Assemblea Generale Ordinaria del Sindacato.
2. **Avviso agli Associati – denuncia telematica DMAG.**
3. **Distruzione Documenti Contabili IVA Anno di imposta 2005.**
4. **Distruzione Dichiarazione redditi Anno di imposta 2005.**
5. **Distruzione Documenti Servizio Paghe Anno 2007.**
6. **Credito di imposta per strutture agrituristiche.**
7. **Caporalato ed appalti illeciti.**
8. **Associazione Nazionale Pensionati Agricoltori Confagricoltura Bologna: Partecipazione al prossimo**  
**Soggiorno Invernale Pensionati.**
9. **Usi civici e giovani agricoltori.**

### 1) ANPA - SINDACATO PROVINCIALE PENSIONATI DI CONFAGRICOLTURA BOLOGNA

#### Convocazione Assemblea Generale Ordinaria del Sindacato.

E' convocata, per il giorno domenica 10 dicembre 2017, alle ore 8.00, in prima convocazione, e per il giorno **martedì 19 dicembre 2017**, alle **ore 10.30**, in seconda convocazione, presso Confagricoltura Bologna (Via Tosarelli n. 155, Villanova di Castenaso), **l'Assemblea Generale Ordinaria ANPA.**

L'Assemblea avrà il seguente *Ordine del Giorno*:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Attività del Sindacato ANPA;
- 3) Varie ed eventuali.

*Il Presidente*  
*Giovanni Venturi*

### 2) Avviso agli Associati – denuncia telematica DMAG.

Lo scorso 6 ottobre 2017 l'Inps, con messaggio n. 3842, ha ufficializzato il passaggio della denuncia telematica DMAG (Denuncia Manodopera Agricola) dalla tradizionale cadenza trimestrale a quella mensile.

Il cambiamento prenderà il via da gennaio 2018 ma non coinvolgerà, comunque, né il sistema di tariffazione dei contributi (che rimarrà prerogativa Inps), né il calendario dei versamenti (che rimarrà il medesimo con pagamenti fissati ogni tre mesi).

Il passaggio alla denuncia mensile, oltre ad aumentare l'impegno del Servizio Paghe (che dovrà inviare 12 denunce all'anno a fronte delle 4 precedenti), richiederà un supplemento di attenzione anche ai Soci che fruiscono del servizio.

Appare evidente, infatti, che, mentre in assetto di denuncia trimestrale la possibilità di correggere a posteriori cedolini eventualmente errati era possibile, il nuovo sistema 'mensile' impedisce ogni correzione.

Sarà quindi ancora più indispensabile che i Soci aderenti al servizio paghe siano sempre ben sicuri di avere fornito i dati corretti mensilmente ed in tempo utile. A differenza del passato, eventuali errori o dimenticanze, parziali o integrali che fossero, non sarebbero recuperabili in tempo utile e potrebbero essere oggetto di sanzione da parte dell'ente previdenziale.

(G. Sacquegna)

### **3) Distruzione Documenti Contabili IVA Anno di imposta 2005.**

Si avvisano i soci aderenti al servizio di contabilità iva che prossimamente saranno distrutti i documenti relativi all'anno 2005. Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne comunicazione al proprio Ufficio Zona **entro e non oltre il 30/11/2017**.

(E. Cricca)

### **4) Distruzione Dichiarazione redditi Anno di imposta 2005.**

Si avvisano i soci aderenti al Servizio Dichiarazione dei Redditi che prossimamente saranno distrutti i documenti fiscali con relativi allegati riguardanti UNICO/2006 (anno imposta 2005).

Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne comunicazione al personale addetto del proprio Ufficio Zona **entro e non oltre il 30/11/2017**.

(E. Cricca)

### **5) Distruzione Documenti Servizio Paghe Anno 2007.**

Si avvisano i soci aderenti al servizio paghe che prossimamente saranno distrutti i documenti relativi all'anno 2007. Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne comunicazione al proprio Ufficio Zona **entro e non oltre il 30/11/2017**.

(G. Sacquegna)

### **6) Credito di imposta per strutture agrituristiche.**

La Legge 232/2016 (finanziaria 2017), con l'articolo 1, comma 4, ha ampliato l'ambito soggettivo per la fruibilità del credito di imposta collegato alle spese sostenute per la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive, originariamente destinato alle sole strutture alberghiere, inserendo tra i soggetti destinatari, anche gli agriturismi.

Ulteriore novità introdotta dalla legge di Bilancio per l'anno 2017 è quella che porta a una modifica della percentuale del credito di imposta che passa dal precedente 30% delle spese sostenute, al 65%, a condizione che gli interventi abbiano anche finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica e acquisto mobili.

Pertanto, gli interventi agevolabili, come individuati dall'articolo 10, comma 2, D.L. 83/2014, sono quelli che riguardano:

- la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), D.P.R. 380/2001, ossia manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
- l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- l'incremento dell'efficienza energetica (tra questi rientrano le spese per l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, ovvero l'installazione di schermature solari esterne mobili finalizzate alla riduzione dei consumi per condizionamento estivo, ecc.);
- spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi, all'ulteriore condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo a quello di acquisto. Il credito viene esteso al biennio 2017-2018.

Tuttavia, per la sua effettività si deve attendere, il relativo decreto attuativo (che doveva essere emanato entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio, cioè entro il 1/03/2017), ma che, alla data attuale, non è stato ancora emanato.

Ulteriori modifiche sono state introdotte per quanto attiene le modalità di fruizione del credito di imposta che, fermo restando il tetto massimo previsto nel rispetto della regola del "*de minimis*", che per il settore agricolo è pari 15 mila euro su base triennale, non è più prevista in tre anni, bensì in due quote annuali di pari importo.

(E. Cricca)

## 7) Caporalato ed appalti illeciti.

Come si ricorderà, la legge n. 199/2016 ha introdotto norme molto severe in materia di intermediazione illecita e sfruttamento dei lavoratori, modificando anche l'art. 603 bis del codice penale. Sulla base delle nuove regole, è iniziato un importante lavoro investigativo e di controllo.

Secondo i dati relativi alla campagna estiva (fonti del Ministero del Lavoro), i risultati dei controlli svolti dal 1° maggio al 30 settembre 2017 dall'Arma dei Carabinieri e inerenti il lavoro nero, le condizioni e la sicurezza sul lavoro, il caporalato, il lavoro minorile, le truffe agli enti previdenziali ed assicurativi, hanno portato alla verifica di oltre 25.000 posizioni lavorative, delle quali 5.593 (circa il 22%) in nero, totalmente sconosciute alla Pubblica Amministrazione; altre 3.398 posizioni hanno presentato irregolarità. Nel dettaglio, 10.709 posizioni lavorative verificate hanno riguardato cittadini stranieri provenienti da paesi diversi da quelli dell'Unione Europea.

Il ricorso al lavoro nero (2.145 unità) ed in generale al lavoro irregolare (1.508 unità) di immigrati, attestandosi su circa il 34% del totale dei lavoratori controllati. L'attenzione degli enti vigilanti è, in molte zone del Paese, finalizzata al controllo delle forme di interposizione illecita che, spesso, sono favorite da enti / società di carattere cooperativo, non dotate di reale organizzazione e di adeguate garanzie ed autorizzazioni, in particolare, sotto la lente sono finiti i c.d. "Appalti di servizi illeciti".

In agricoltura la materia è complessa.

In primo luogo sono da escludersi gli appalti di servizio che tradizionalmente si definiscono come "contoterzisti" (per semina, aratura, trebbiatura e quanto altro).

La fonte normativa è data dall'art. 1655 c.c., secondo cui *"l'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso corrispettivo in danaro"*.

Ancora rilevante è l'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 (legge Biagi), articolato più volte modificato medio tempore. Il CCNL Operai Agricoli, all'art. 30 prevede la possibilità di delegare ditte appaltatrici; in specie, la norma prevede che *"le imprese agricole che intendono esternalizzare mediante appalti alcune fasi del processo produttivo sono tenute a verificare che i soggetti ai quali affidano l'incarico di svolgere le opere o i servizi nella propria azienda siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di appalto"*.

*In particolare è necessario appurare che l'appaltatore sia in possesso di una struttura imprenditoriale adeguata rispetto all'oggetto del contratto, eserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto e si assuma il rischio d'impresa"*. Sovente, nella pratica, si è verificato come in taluni casi, il ricorso al contratto di appalto di opere o servizi dissimuli la fornitura illegittima di mere prestazioni di manodopera.

È buona norma, quindi, per evitare l'uso distorto dell'appalto, tenere conto di alcuni criteri guida:

- l'affidamento in appalto di alcune fasi del processo produttivo è legittimo qualora l'azienda committente abbia verificato che l'appaltatore sia in possesso di una struttura imprenditoriale consona ed eserciti il potere (organizzativo e direttivo) nei confronti dei lavoratori utilizzati e si assuma il relativo rischio di impresa, in via generale possono essere appaltate le attività per le quali occorrono professionalità, competenze, dotazioni e macchinari non presenti aziendali;
- la mera somministrazione di manodopera è ammessa unicamente nei limiti e nei casi previsti dalla legislazione vigente in materia e dalla contrattazione collettiva in agricoltura del settore privato e del settore cooperativo;

Le aziende quando sottoscrivono un contratto di appalto, dovranno bene valutare alcuni elementi tipici, quali:

- ragione sociale delle parti contraenti;
- luogo della lavorazione;
- periodo della lavorazione;
- tipo di lavorazione,
- numero dei lavoratori,
- inquadramento dei lavoratori,
- CCNL applicato, eventuali alti contratti collettivi applicati (di secondo livello).

L'appalto, in genere, è lecito quando si verifica:

- a) Previsione contrattualizzata del risultato dell'appalto di servizi;
- b) Organizzazione dei mezzi da parte della parti appaltatrici;
- c) Rischio di impresa in capo alle appaltatrici con evidente esercizio abituale dell'attività d'impresa abituale con pluricommitenza;
- d) Esercizio di poteri di eterodirezione da parte delle appaltatrici;
- e) Comprovato livello di specializzazione e conoscenza del settore da parte delle appaltatrici.

Ciò genera in modo inequivoco la autonomia e la genuinità dell'appalto che - pertanto - si qualifica come lecito.

Quando l'appalto è illecito, pesanti sono le ripercussioni sul datore di lavoro a carattere civile, amministrativo e penale. L'interposizione illecita, infatti, genera.

- a) la facoltà per il dipendente di chiedere (per mezzo di una causa di lavoro) il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo alla ditta committente (ex art. 29, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 276/2003);

- b) sanzione amministrativa di € 50,00 al giorno per ogni lavoratore interposto (ex art. 18, comma 5 bis, D.Lgs. n. 2763/2003, come modificato dal Jobs Act); tale sanzione amministrativa in ogni caso non può essere inferiore ad € 5.000,00 né superiore ad € 50.000,00;
- c) se sono occupati lavoratori minorenni nell'ambito dell'appalto illecito, oltre alla sanzione amministrativa si applica anche la sanzione penale dell'arresto fino a 18 mesi e l'aumento della sanzione fino al sestuplo per ciascuna giornata di lavoro e per ogni singolo lavoratore;
- d) responsabilità solidale tra committente e ditta appaltatrice per i seguenti titoli:
- trattamenti retributivi, compreso il TFR;
  - contributi previdenziali INPS;
  - premi assicurativi INAIL;
  - interessi di mora sui contributi e sui premi;
  - danni derivanti da infortuni o malattie professionali (danno differenziale).
- Quanto sopra anche in caso di eventuali subappalti e nei limiti di due anni dalla cessazione dell'appalto.  
(M. Mazzanti)

## 8) Associazione Nazionale Pensionati Agricoltori Confagricoltura Bologna: Partecipazione al prossimo Soggiorno Invernale Pensionati.

**Il prossimo soggiorno invernale pensionati della Confagricoltura si svolgerà a Montegrotto Terme (PD) nel periodo dal 19 Febbraio al 27 Febbraio, con arrivo nel pomeriggio e partenza la mattina di martedì 27 febbraio**, quindi nove giorni e otto notti, presso l'Hotel Commodore Terme, per i pensionati che hanno rilasciato delega alla nostra Associazione la quota di partecipazione è di € 670,00.

Le escursioni programmate ed i tour previsti con visita a monumenti, piazze, musei, cattedrali sono: Trieste (Cattedrale di San Giusto e giro della città) - Castello di Miramare - Sacratio di Redipuglia ( pranzo in corso di gita al Ristorante " Le Terrazze" – Strada costiera – Trieste; Padova (Basilica di sant' Antonio, Cappella degli scrovegni. Giro per la città); Castello la Montevicchia (Villa conte Emo Capodilista) e Abbazia Praglia; Arquà Petrarca e Monselice; Verona ( Arena e giro per la città); Treviso e zona Prosecco (villa santi); nella giornata libera tour facoltativo a Venezia o Vicenza.

Per le informazioni relative al programma dettagliato e per le adesioni i nostri associati pensionati possono contattare il Patronato Enapa entro e non oltre il prossimo 12 Dicembre 2017.

(R. Donati)

## 9) Usi civici e giovani agricoltori.

Recentemente (il 26 ottobre u.s.) la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, la legge relativa alle "Norme in materia di domini collettivi" (usi civici), legge che proveniva dal Senato, che aveva licenziato la normativa il 31 maggio 2017.

La nuova norma riconosce e definisce la natura dei domini collettivi, i compiti dello Stato; la norma (art. 3) elenca i suddetti beni e stabilisce il loro regime giuridico.

La norma pone vincoli alla libera contrattazione di proprietà collettive montane e precisa la regolamentazione regionale delle proprietà medesime. Nel caso in cui l'ente titolato procedesse alla eventuale assegnazione di terreni rientranti nella definizione di "beni collettivi" (art. 3, comma 8), la nuova norma prevede che questa debba dare priorità ai giovani agricoltori, come definiti ai sensi della normativa UE. Il Reg. (CE) 17 dicembre 2013, n. 1305/2013 che definisce un **giovane agricoltore** come "*una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda*" (art. 2).

I beni collettivi, come enumerati all'art. 3 della legge, (o domini collettivi) hanno la gestione del patrimonio naturale, economico e culturale che coincide con la base territoriale della proprietà collettiva;

questi beni si caratterizzano per l'esistenza di una *collettività* che è proprietaria collettivamente dei beni e che esercita, individualmente o congiuntamente, i diritti di godimento sui terreni sui quali insistono tali diritti.

(M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale D.L. 363/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna Reg. Conc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	Direttore responsabile: <b>Alcide Mazzanti</b> Redazione: <b>Elisa Sforzini Devesoni</b> Edizione Confagricoltura Bologna - Unione Prodi Agricoltori via Toscanelli 105 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.38.10 Fax 051.78.38.03
 Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana	
Consultabile sul nostro sito: <a href="http://www.confagricoltura.org/bologna">www.confagricoltura.org/bologna</a>	